



Documento

n. 31

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Luglio 2014



OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI



OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI

Nell'ambito dei recenti provvedimenti pubblicati in punto di semplificazione e trasparenza amministrativa e di efficienza degli uffici giudiziari va segnalata la previsione contenuta nell'art. 44 del d.l. n. 90/2014.

Tale disposizione scandisce i tempi di entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito degli atti processuali tramite mezzi telematici che l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, aveva fissato al 30 giugno 2014.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ambito e modalità di applicazione della normativa sul deposito telematico.

1. Premessa

L'art. 44, primo comma, del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" precisa che: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

Alla luce della recente modifica, occorre precisare, pertanto, che il richiamato art. 16-bis del d.l. n. 179/2012¹ ha previsto che: "1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

© IRDCEC Documento n. 31

¹ Art. 16-bis ("Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali") del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".



- 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
- 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
- 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
- 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
- 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
- 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
- 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche".

2. AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DEPOSITO TELEMATICO

Dalla combinazione delle summenzionate disposizioni è possibile definire ambito e modalità di applicazione della normativa sul deposito telematico.

© IRDCEC È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo



Quanto all'ambito di applicazione delle nuove regole, il deposito con modalità telematiche di atti processuali e di documenti inerisce a:

- a) procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale da parte dei difensori delle parti e da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria;
- b) processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione;
- c) procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
- d) procedimento davanti al Tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione. Il presidente del Tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

Con riferimento alla cadenza temporale l'art. 44, primo comma, del d.l. n. 90/2014, modificando come accennato quanto previsto dal summenzionato art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, dispone che il deposito telematico degli atti di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatorio esclusivamente per i procedimenti iniziati innanzi al Tribunale ordinario dal 30 giugno 2014 mentre è obbligatorio a far data dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti già pendenti, vale a dire per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014. Fino a questa data, tuttavia, il d.l. n. 90/2014 precisa che il deposito telematico di atti e documenti è possibile e in tal caso il deposito si perfeziona con tali modalità, introducendo in tal modo un doppio regime con riguardo ai procedimenti pendenti.

Più precisamente, per gli atti e i documenti che devono essere prodotti dai professionisti nell'assolvimento delle funzioni che svolgono su delega o nomina dell'autorità giudiziaria nei procedimenti civili o nello svolgimento degli incarichi assunti nelle procedure concorsuali² si può concludere che:

- per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito avviene esclusivamente mediante invio telematico. In merito il Ministero della Giustizia³ ha precisato che, a decorrere da tale data, le cancellerie, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più

Documento n. 31

² Si tratta di atti e documenti prodotti dai professionisti che svolgono funzioni di delegato alle vendite nelle esecuzioni, di custode giudiziario, CTU, esperti stimatori nominati in occasione di processi esecutivi ovvero di procedure concorsuali, di curatore, di commissario giudiziale, di liquidatore di concordato con *cessio bonorum*, di commissario liquidatore, di commissario straordinario.

³ Circolare Min della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile del 27 giugno 2014 in materia di "Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n. 179/2012 e del d.l. n. 90/2014".



- ricevere il deposito in forma cartacea degli atti di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 16-*bis* del d.l. 179/2012⁴;
- per i procedimenti già aperti al 30 giugno 2014 è facoltà del professionista incaricato, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, il deposito di atti e documenti avverrà esclusivamente mediante invio telematico.

Quanto al procedimento di ingiunzione di cui alla lettera d) resta fermo il termine obbligatorio del 30 giugno come originariamente fissato dal d.l. n. 179/2012.

Non è tutto.

L'art. 44 del d.l. n. 90/2014 interviene su altre previsioni dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012⁵. Più precisamente, il secondo comma della disposizione in esame modifica il comma quinto⁶, precisando che: "Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico".

Particolare attenzione andrà allora prestata nel verificare l'anticipazione dei termini al ricorrere delle dette condizioni, quando con specifici decreti aventi natura non regolamentare, il Ministero avrà eventualmente individuato i Tribunali in cui anticipare, nei procedimenti iniziati prima del 30 giugno, il termine fissato dalla legge come obbligatorio (31 dicembre 2014).

L'art. 44, secondo comma, del d.l. n. 90/2014, inoltre, introduce un comma 9-ter all'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, a mente del quale: "A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,

Documento n. 31

⁴ Si tratta delle ipotesi in cui il giudice può autorizzare o può ordinare il deposito degli atti in forma cartacea in caso di malfunzionamento del sistema informatico o in presenza di ragioni specifiche.

⁵ È il caso di menzionare anche la modifica effettuata sull'art. 16-bis, primo comma, del d.l. n. 179/2012 al quale l'art. 44, secondo comma, del d.l. n. 90/2014 ha aggiunto tale ultimo periodo: "Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".

⁶ L'art. 16-bis, quinto comma, del d.l. n. 179/2012 prevede che: "Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4".



la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico".

In altri termini, il deposito telematico per le controversie dinanzi alla Corte d'Appello, diventerà obbligatorio a decorrere dal 30 giugno 2015. In maniera del tutto simmetrica a quanto previsto per i procedimenti dinanzi al Tribunale, il d.l. n. 90/2014 considera la possibilità di anticipazione dei termini in alcune sedi, al ricorrere delle condizioni indicate e previa verifica da parte del Ministero.

Con riferimento al giorno di perfezionamento del deposito in via telematica, infine, non può sottacersi l'utile precisazione effettuata per tramite dell'art. 51, secondo comma, del d.l. n. 90/2014⁷.

Tale disposizione aggiunge a quanto previsto dall'art. 16-bis, settimo comma, del d.l. n. 179/2012⁸ che "il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza" e prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. In tal modo, trova applicazione, anche in caso di deposito telematico, la regola della proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo quando il termine scada in un giorno festivo, ovvero scada nel giorno di sabato, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza.

⁷ Rubricato "Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica".

⁸ La versione anteriore alla modifica prevedeva che "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".

